

importanza il sistema della dichiarazione, alla cui base sta un elemento individualistico, per sostituire un giudizio che è formulato col concorso delle rappresentanze sindacali... ».

Questo quadro normativo, di per se stesso ricco di ambiguità, risultò poi ulteriormente complicato da una particolare vicenda, che in quegli stessi anni si svolse, e che riguardò una particolare categoria di contribuenti: i c.d. soggetti tassabili in base a bilancio.

Per questa categoria di soggetti passivi (costituita dalle società di capitali e dagli Enti tenuti per legge o statuto alla redazione di bilanci), una giurisprudenza sostanzialmente creativa aveva finito con il delineare, sin dagli inizi del secolo, e nella direzione del maggior adeguamento possibile dell'imposizione al reddito effettivo, un regime particolare. Una norma (l'art. 25 del vecchio T.U. del 1877) originariamente formulata in relazione all'esigenza dell'adeguamento dei termini temporali del periodo d'imposta con quelli del bilancio di esercizio, era stata letta ed interpretata in una direzione del tutto diversa, e nel senso che desse riconoscimento alla presunzione di veridicità del bilancio di questi Enti, i cui risultati dovevano quindi rappresentare, sino a prova contraria da parte dell'Ufficio, la base normale per l'applicazione del tributo.

Che questo orientamento giurisprudenziale (che null'altro rappresentava che uno svolgimento del principio della dichiarazione verificata) si ponesse in netta antitesi con la rilevata tendenza a spostare l'imposizione sul reddito medio ordinario autoritativamente determinato con il concorso delle rappresentanze sindacali, è facilmente intuibile. Con esso occorre fare i conti; ed era difficilmente eludibile la via dell'espresso intervento normativo, proprio per il carattere di *jus receptum* che quella giurisprudenza aveva ormai acquisito.

Con l'art. 20 del D.L. 26 ottobre 1935, n. 1887, si ebbe così un chiaro tentativo, se non di rinnegare, certamente di vanificare quei risultati, facendo spazio, anche per questi soggetti, alla possibilità di determinazioni del reddito sulla base di quegli stessi criteri dei quali ho poc'anzi parlato. Ma questo tentativo incontrò fortissime reazioni nei settori interessati ed in quelli culturalmente più sensibili (e ricordo, in proposito, l'appassionata esposizione che di queste vicende diede Luigi Biamonti in un suo scritto di poco successivo), i quali ritennero ingiustificato ed inammissibile il tentativo di vanificare quanto erasi faticosamente conquistato in questo campo, nel